

confimi emilia

Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

STATUTO

(Adottato il 25/06/2015)

DEFINIZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	4
Art. 1	4
Art. 2	4
ASSOCIATE	6
Art. 3	6
DOMANDE DI AMMISSIONE	7
Art. 4	7
OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE	8
Art. 5	8
RECESSO ED ESCLUSIONE	8
Art. 6	8
Art. 7	9
SEDI TERRITORIALI.....	9
Art. 8	9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	10
Art. 9	10
ASSEMBLEA.....	10
Art. 10	10
Art. 11	11
Art. 12	11
Art. 13	12
CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
Art. 14	12
Art. 15	14
Art. 16	16
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	16
Art. 17	16
Art. 18	17
GIUNTA ESECUTIVA	17
Art. 19	17
Art. 20	18
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18
Art. 21	18
SEGRETARIO GENERALE DI PRESIDENZA E/O DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE	19
Art. 22	19
TESORIERE	20
Art. 23	20
GRUPPI.....	20
Art. 24	20
Art. 25	20
Art. 26	21
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	21
Art. 27	21
INCOMPATIBILITA'	22
Art. 28	22

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE CARICHE PRESSO GLI ORGANI ESECUTIVI.....	22
Art. 29.....	22
Art. 30.....	23
Art. 31.....	23
Art. 32.....	23
RECESSO DAGLI ENTI CUI ADERISCE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSOCIAZIONE	24
Art. 33.....	24
Art. 34.....	24
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO.....	24
Art. 35.....	24
RENDICONTO E BILANCIO PREVISIONALE	25
Art. 36.....	25
NORME GENERALI E FINALI.....	25
Art. 37.....	25
Art. 38.....	26

DEFINIZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

E' costituita un'associazione, denominata "Confimi Industria Emilia", abbreviabile in "Confimi Emilia", di seguito denominata "Associazione" con sede in Bologna.

L'ambito territoriale è costituito dalle provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Parma e l'area metropolitana di Bologna.

L'Associazione può aderire ad una o più associazioni di categoria nazionali e regionali che abbiano come attività principale la rappresentanza delle piccole e medie industrie. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi democratici.

L'associazione può trasferire la propria sede e aprire sedi secondarie e uffici, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall'esercizio d'impresa, delle Associate.

In particolare l'Associazione:

- 1) sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali comunque sorgenti dall'esercizio delle attività delle imprese socie;
- 2) fornisce la tutela e l'assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell'impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;
- 3) stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione delle aziende associate;
- 4) fornisce assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa relativamente all'attività dell'impresa;
- 5) promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;

- 6) ha la rappresentanza delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali;
- 7) studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;
- 8) assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell'innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l'internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;
- 9) concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;
- 10) promuove la costituzione di Gruppi Merceologici e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;
- 11) promuove la costituzione di forme associate – temporali o permanenti – di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l'aggregazione di interessi e risorse,
- 12) promuove qualunque attività di natura tecnica, economica e commerciale, anche partecipando alla costituzione di società e di consorzi di carattere strumentale al perseguimento delle finalità dell'Associazione e di organismi sociali di servizio e di terziario avanzato, nell'intento di potenziare ed agevolare gli associati;
- 13) promuove e realizza la pubblicazione di periodici, riviste e nomografie riguardanti l'industria e i settori di appartenenza delle imprese associate;
- 14) designa e nomina i propri rappresentanti all'interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell'Associazione;
- 15) promuove al proprio interno il coordinamento dei giovani imprenditori costituendo un apposito gruppo disciplinato dalle disposizioni vigenti negli enti cui si aderisce;
- 16) promuove al proprio interno il coordinamento delle imprenditrici costituendo un apposito gruppo disciplinato dalle disposizioni vigenti negli enti cui si aderisce;
- 17) promuove al proprio interno il coordinamento dei gruppi costituendo apposite strutture organizzate e disciplinate dalle disposizioni vigenti negli enti cui si aderisce e sulla base di appositi regolamenti;

18) promuove lo sviluppo delle imprese del settore delle costruzioni e affini, associate all'Associazione Piccole e Medie Industrie attraverso la costituzione di un apposito Collegio Imprenditori Edili. Detto Collegio si doterà di un proprio statuto, ed in relazione alle particolari caratteristiche ed esigenze organizzative di questa categoria, viene riconosciuta al Collegio stesso autonomia amministrativa e funzionale. In ogni caso il Collegio si atterrà agli indirizzi ed alle decisioni politiche di carattere intersettoriale dell'Associazione e agli accordi di carattere economico che verranno definiti con la stessa Associazione;

19) adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi;

20) per il raggiungimento degli scopi su indicati, l'Associazione potrà compiere ogni e qualunque operazione commerciale, mobiliare e immobiliare, bancaria e finanziaria così come potrà assumere cointeressenze e partecipazioni in altri organismi e in altre associazioni aventi oggetto analogo od affine al proprio, ma con espressa esclusione delle attività vietate dalla presente e dalla futura legislazione in materia.

ASSOCIATE

Art. 3

Sono associate le imprese che svolgono un'attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un'attività diretta alla produzione di servizi strumentali o di supporto all'industria purché, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell' Associazione.

Possono essere altresì associate, previa delibera del Consiglio Direttivo, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può rappresentare altresì soggetti senza le caratteristiche di cui ai commi precedenti che intendono aderire all'associazione in funzione del solo utilizzo di determinati servizi disponibili nell'ambito associativo.

Tutti i Soci hanno eguali diritti. In particolare essi hanno diritto:

- a) di intervenire all'Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto di voto;
- b) di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;
- c) di ottenere l'assistenza dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte tenendo conto degli interessi comuni;
- d) di chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla richiesta. A tale fine il socio dovrà avere avuto la preventiva adesione in forma scritta a tale richiesta, recante l'ordine del giorno, di almeno un quinto degli Associati al 1° Gennaio dell'anno in corso. I firmatari della richiesta dovranno risultare iscritti da almeno dodici mesi all'atto della richiesta stessa

DOMANDE DI AMMISSIONE

Art. 4

L'ammissione ad Associata avviene su domanda scritta dell'interessato firmata dal suo legale rappresentante.

La domanda deve contenere:

- a) il certificato di iscrizione C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva;
- b) le generalità del titolare o del legale rappresentante, o del soggetto cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione nonché l'esercizio di voto e di tutti i diritti statutari;
- c) l'indicazione dell'attività esercitata ed ubicazione della sede, delle succursali e stabilimento;
- d) il numero complessivo dei dipendenti;
- e) l'indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell'Associazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande di ammissione.

OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE

Art. 5

Le Associate hanno l'obbligo di:

- 1) osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi Associativi;
- 2) corrispondere, ove dovute, le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea;
- 3) inviare all'inizio di ogni anno all'Associazione idonea documentazione atta a far valere l'esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' facoltà dell'Assemblea demandare al Consiglio Direttivo di stabilire contributi differenziati in relazione alle caratteristiche strutturali economiche e merceologiche, nonché contributi forfettari per Associazioni, Consorzi o raggruppamenti di aziende.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 6

L'Associata ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione con raccomandata A.R.. In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall'Associata nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

L'Associata è comunque tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari per l'anno in corso e per i 12 (dodici) mesi successivi. L'impresa receduta perde i diritti di associato ad esclusione di quelli previsti all'art. 2 comma 2 del presente statuto.

La messa in liquidazione dell'impresa e l'eventuale assoggettamento della stessa alla procedura di amministrazione controllata o ad altre forme giuridiche sopravvenienti allo status di normalità aziendale, non costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo, sin tanto che permanga un'attività produttiva.

Art. 7

L'Associazione ha diritto di escludere le Associate per:

- a) mancato pagamento dei contributi;
- b) inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
- c) fatti giuridicamente o moralmente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo per un riesame entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione permane in capo all'Associata l'obbligo alla contribuzione sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

SEDI TERRITORIALI

Art. 8

Al fine di una migliore integrazione delle attività dell'Associazione sul territorio, e per un maggior coinvolgimento degli Associati, la Giunta Esecutiva individua le principali e più significative sedi territoriali di norma coincidenti con i capoluoghi (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna).

Su ogni sede vengono effettuate l'Assemblea delle Associate della zona competenza, insediato un Comitato composto da 5 persone e viene nominato per ciascuna di esse un responsabile di sede.

La sede così individuata è rappresentata nell'ambito di Consiglio direttivo e Giunta Esecutiva di Confimi Emilia.

Il comitato delibera circa le attività da effettuare nella zona di sua competenza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Giunta Esecutiva;
- d) Il presidente;
- e) I Vice presidenti;
- f) Il tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Art.10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dalle Associate.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;
- c) nel caso in cui sia presentata una mozione di sfiducia al Presidente. In questo caso la richiesta di convocazione dell'Assemblea dovrà essere al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e riportare la motivazione della mozione di sfiducia supportata dalle firme di almeno un quarto degli aventi diritto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'area di competenza di cui all'articolo 1; nel caso quest'ultimo non ottemperi, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito all'Associata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma per

lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24 (ventiquattro) ore dall'adunanza di prima convocazione.

L'Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel termine intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto, fermo rimanendo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto computando in questi ultimi anche gli astenuti).

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di più di un terzo degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di più di un quinto degli aventi diritto.

Art. 11

Hanno diritto al voto in Assemblea gli Associati in regola con i contributi ed iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Hanno diritto ad essere eletti alle cariche associative i rappresentanti delle Associate in regola con i contributi ed iscritte all'Associazione da almeno 12 (dodici) mesi.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina il Presidente dell'Associazione;

2. elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. determina l'ammontare dei contributi e le modalità per il loro versamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
5. approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale;
6. determina le linee guida dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria:

1. approva lo statuto e le sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo;
2. delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
3. delibera l'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni di categoria nazionali e regionali e il recesso dalle stesse.

Art. 13

Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente:

1. dai titolari delle imprese;
2. dai legali rappresentanti;
3. da coloro a cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione nonché l'esercizio di voto e di tutti i diritti statutari.

Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altra impresa Associata ma ciascuna Associata non può essere portatrice di più di cinque deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo dell'Associazione ed è costituito da membri elettivi in numero di tredici e da un numero di membri di diritto. Sono membri di diritto e fino alla scadenza del rispettivo mandato o dell'organo che li ha nominati:

- a) il Presidente del Gruppo Giovani;
- b) i Presidenti delle sedi territoriali costituite;
- c) fino a due personalità designate dal Presidente dell'Associazione scelte fra gli associati.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere espressione della componente industriale di cui all'art. 3 comma 1 del presente Statuto.

Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti eletti sono tutti eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Non è eleggibile a cariche associative chiunque ricopra o sia candidato formalmente a cariche amministrative elettive pubbliche o in partiti politici. Il Consigliere che si candida a cariche elettive pubbliche oppure a cariche in Partiti Politici è tenuto alle dimissioni dalle cariche associative; in difetto dovrà essere revocato dal Consiglio dell'Associazione.

Non è eleggibile a cariche associative ovvero non può ricoprirle, chi ricopre cariche associative in altri organismi di interesse simile non facenti riferimento ai sistemi ai quali l'Associazione aderisce. Il consiglio direttivo, in quanto definito al successivo art.14 primo comma può derogare in casi particolari qualora la carica associativa non sia ritenuta incompatibile.

Il Consiglio e il Presidente uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che dovrà essere convocato dal neo Presidente eletto entro 20 (venti) giorni dalla data di elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede anche fuori dalla sede sociale, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti senza diritto di voto.

Art. 15

All'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si procede sulla base di una o più liste presentate dal/i candidato/i Presidente/i almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste devono essere depositate presso la sede dell'Associazione all'attenzione del Consiglio uscente che ne valuta l'ammissibilità.

A pena di inammissibilità, la presentazione delle liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. Le liste devono riportare il nome del candidato Presidente e l'elenco dei componenti la lista dei consiglieri eligendi che costituirà il nuovo Consiglio Direttivo;
- b. La lista, rilasciata ed autenticata dal Presidente dell'Associazione, dovrà riportare la sottoscrizione del proponente e dovrà essere sostenuta da un numero minimo di associati non inferiore al 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto;
- c. La lista dei candidati consiglieri è proposta all'Assemblea dal candidato Presidente il quale dovrà attenersi nella composizione ad un criterio di proporzionalità (con esclusione dei membri di diritto), in grado di assicurare tra i candidati la rappresentanza delle categorie e dei territori.

La lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a quello dei consiglieri elettivi (non computando i membri di diritto). Il Presidente è il primo candidato della lista, gli altri candidati sono ordinati progressivamente per numero. Il voto si esprime per lista ovvero indicando la preferenza per al massimo 5 (cinque) candidati consiglieri, tutti necessariamente appartenenti alla medesima lista; al candidato Presidente non si esprime la preferenza; la preferenza non può essere espressa a candidati appartenenti a liste diverse. L'indicazione di preferenza ai candidati consiglieri attribuisce anche il voto alla loro lista di appartenenza.

- d. Le liste dei candidati dovranno essere corredate da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e la disponibilità a ricoprire la carica in caso di elezione. Unitamente dovranno presentare un'attestazione nella quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dal presente statuto, ed un breve curriculum vitae e profilo aziendale che potranno essere messi a disposizione dei soci votanti. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati. Ogni candidato può candidarsi

in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati ovvero esprimere la preferenza per al massimo 5 (cinque) candidati consiglieri, tutti necessariamente appartenenti alla medesima lista.

e. Qualora siano presentate più liste: dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, risulteranno eletti i candidati consiglieri che hanno ottenuto nell'ordine il maggior numero di preferenze (fermo restando la proporzionalità della presenza in consiglio delle categorie) nella lista stessa, tranne gli ultimi tre che hanno ottenuto voti. Gli ultimi tre consiglieri eletti, sono individuati tra i candidati che hanno ottenuto più preferenze (garantendo sempre la proporzionalità delle categorie come indicata al punto c) nella lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché questa abbia ottenuto un quorum minimo di preferenze pari al 25% (venticinque per cento) dei votanti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui venga espresso il voto di lista (senza indicazione di preferenze), i voti saranno assegnati ai candidati consiglieri presenti in quella lista secondo l'ordine progressivo di inserimento sulla scheda elettorale.

In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea, al fine di stabilire la graduatoria fra di esse.

Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono eletti tutti i Consiglieri.

In tutti i casi di cessazione di un membro elettivo prima della scadenza del mandato, la nomina del sostituto verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso, il quale si atterrà al principio di proporzionalità di cui alla lettera c) del periodo precedente e terrà conto della lista di appartenenza del consigliere sostituito. In ogni caso il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di contemporanea decadenza, dimissioni o revoca di almeno la metà più uno dei Consiglieri elettivi in carica, l'intero Consiglio decade e dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per l'elezione dell'intero nuovo Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera in merito alle domande di iscrizione di nuovi associati e in merito all'esclusione delle Associate;
2. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e il Segretario Generale di Presidenza;
3. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
4. ha potestà regolamentari;
5. elegge i membri della Giunta di Presidenza e il Vice o i vice Presidenti dell'Associazione tra cui il vicepresidente Vice presidente vicario;
6. può delegare determinate attività alla Giunta di Presidenza, fissandone i limiti.
7. approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8. stabilisce l'entità dei contributi da sottoporre all'approvazione all'Assemblea;
9. propone all'Assemblea le modifiche allo statuto;
10. Ratifica periodicamente l'operato della giunta.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o ai consiglieri alcuni dei compiti attribuitigli dal presente Statuto. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente o i vice presidenti sono in rappresentanza dei territori su cui sono state costituite le sedi territoriali.

Il vicepresidente assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente vicario deve convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 18

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
2. propone al Consiglio Direttivo: i candidati della Giunta di Presidenza, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario Generale di Presidenza e il Direttore Generale;
3. sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
4. può delegare, in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo/Giunta Esecutiva, anche congiuntamente;
5. può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione ed attribuire loro incarichi particolari purché ciò non comporti un onere economico per l'Associazione;
6. convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 19

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Tesoriere, dai vicepresidenti e da due membri scelti dal Presidente tra i Consiglieri ed eletti dal Consiglio Direttivo su Proposta del Presidente.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della vita dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione quando il Presidente ritiene di convocarla.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Per la valida costituzione della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Giunta delibera a maggioranza.

Art. 20

La Giunta Esecutiva:

1. elabora le proposte da sottoporre agli Organi Associativi;
2. ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
3. assume in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo;
4. predispone la redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;
5. nomina e revoca su proposta del Presidente i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni;
6. nomina e revoca su proposta del Presidente, i due candidati alla nomina di un rappresentante di Associazione avente diritto a far parte del Consiglio e della Giunta del Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- c) ricevere la mozione di sfiducia di cui all'art. 9, verificandone le motivazioni e le firme a supporto ed eventualmente convocare l'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Collegio dei revisori ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO GENERALE DI PRESIDENZA E/O DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

Il Segretario Generale o direttore generale collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.

Il Direttore Generale:

1. è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici;
2. propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;
3. è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede dell'Associazione;
4. coadiuva la Giunta nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale;
5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;
6. redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;
7. svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli.

Il Segretario ed il Direttore Generale partecipano, senza diritto di voto, su invito del Presidente alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione con esclusione del Collegio dei Probiviri (se nominato).

TESORIERE

Art. 23

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi.

GRUPPI

Art 24

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori il cui Presidente è membro del Consiglio Direttivo. Gli scopi ed il funzionamento del Gruppo stesso sono disciplinati da un apposito Regolamento deliberato dall'Assemblea del Gruppo, in armonia con il presente Statuto, e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le iniziative e le attività del Gruppo Giovani Imprenditori devono essere in accordo con quelle dell'Associazione e a tal fine sono illustrate dal Presidente del Gruppo all'inizio di ogni anno al Consiglio Direttivo, cui compete autorizzarle. All'inizio di ogni anno inoltre il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori illustra la proposta di finanziamento dell'attività che, se accolta, viene inserita a bilancio. A fine anno egli presenta il rendiconto al Tesoriere, cui compete in ogni caso sovrintendere al buon uso dei fondi stanziati.

Art. 25

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Donne la cui Presidente è membro **CONSULTIVO** del Consiglio Direttivo. Gli scopi ed il funzionamento del Gruppo stesso sono disciplinati da un apposito Regolamento deliberato dall'Assemblea del

Gruppo, in armonia con il presente Statuto, e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le iniziative e le attività del Gruppo Donne devono essere in accordo con quelle dell'Associazione e a tal fine sono illustrate dalla Presidente del Gruppo all'inizio di ogni anno al Consiglio Direttivo, cui compete autorizzarle. All'inizio di ogni anno inoltre la Presidente del Gruppo Donne illustra la proposta di finanziamento dell'attività che, se accolta, viene inserita a bilancio. A fine anno ella presenta il rendiconto al Tesoriere, cui compete in ogni caso sovrintendere al buon uso dei fondi stanziati.

Art. 26

I Gruppi Merceologici sono costituiti in numero indeterminato, a cura dell'Associazione stessa, fra le imprese che esercitano analoghe attività settoriali. Scopi di tali gruppi è di gestire le iniziative di specifico interesse settoriale nell'ambito delle norme e delle attività dell'Associazione. La costituzione di un Gruppo Merceologico è subordinata alla presenza di almeno 50 aziende. I gruppi merceologici hanno il compito di collaborare al raggiungimento degli scopi associativi.

Ciascun gruppo adotterà propri regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dei propri organi interni.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 27

L'entità dei contributi è determinata in una quota fissa ed una variabile, proporzionale al numero di dipendenti dell'Associata.

L'Assemblea ordinaria determina annualmente:

1. l'entità dei contributi che ogni Associata deve versare;
2. le modalità di versamento;
3. un eventuale tetto massimo ed uno minimo;
4. le deroghe e le eccezioni.

In difetto del puntuale adempimento l'Associazione:

1. ha facoltà di sospendere i servizi;
2. ha facoltà di escludere l'Associata;
3. può riscuotere coattivamente il credito presso le sedi giudiziarie competenti.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 28

Le cariche associative presso gli organi esecutivi sono incompatibili con:

1. l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
2. cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell'Associazione;
3. cariche in altre associazioni rappresentative di categoria incompatibili con gli enti cui l'Associazione aderisce.

Deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE CARICHE PRESSO GLI ORGANI ESECUTIVI

Art. 29

Per poter accedere alle cariche presso gli organi esecutivi il candidato rappresentante di impresa deve essere:

1. in regola con i versamenti dei contributi;
2. associato da almeno dodici mesi;
3. titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta al Registro delle Imprese da almeno un anno;
4. possono ricoprire la carica di consigliere coloro che non sono titolari o legali rappresentanti, purché facciano parte dell'organico dell'azienda associata e che siano in possesso di apposita delega all'esercizio della rappresentanza nei confronti

dell'associazione. Detta delega é rilasciata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa associata, deve essere irrevocabile e valida per tutta la durata del mandato del consiglio;

5. possono essere candidabili alla presidenza dell'associazione esclusivamente i titolari o legali rappresentanti dell'impresa iscritti da almeno ventiquattro mesi;

6. fornire il certificato penale dei carichi pendenti ed il certificato generale del casellario giudiziale anche attraverso una dichiarazione sostitutiva.

Art. 30

L'Associazione:

a) è dotata di autonomia finanziaria, amministrativa ed organizzativa;

b) è tenuta al versamento delle quote associative agli Enti cui ha prestato adesione.

Art. 31

L'Associazione:

a) si obbliga ad adempiere al dovere informativo eventualmente previsto quale condizione di adesione agli enti;

b) si obbliga a comunicare agli enti cui aderisce i mutamenti intervenuti nelle cariche associative nonché le modifiche statutarie.

Art. 32

Gli Associati che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto al voto in Assemblea possono richiedere la convocazione della stessa nel caso:

1. di violazione da parte degli Organi dell'Associazione di norme di legge o dello statuto;

2. in cui siano posti in essere da parte degli Organi dell'Associazione atti, comportamenti od omissioni gravemente lesivi dei diritti degli Associati ovvero lesivi dell'Associazione.

RECESSO DAGLI ENTI CUI ADERISCE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33

L'Associazione può recedere dagli enti cui aderisce con la deliberazione favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto in Assemblea.

Art. 34

Le operazioni di scioglimento, conferimento, fusione con altre Organizzazioni, scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i cui poteri e responsabilità saranno fissati dall'Assemblea straordinaria che ha deliberato lo scioglimento.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 35

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributi, erogazioni e lasciti;
2. beni mobili ed immobili;
3. eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
4. partecipazioni.

Le spese dell'Associazione sono coperte da:

1. contributi associativi ordinari delle Associate;
2. eventuali contributi associativi straordinari;
3. ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

RENDICONTO E BILANCIO PREVISIONALE

Art. 36

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi 15 (quindici) giorni.

I documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede a disposizione delle Associate nei 15 (quindici) giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Entro il 30 giugno il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 37

Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

L'approvazione e conseguente adozione del presente statuto non comporta la decadenza delle cariche attualmente in essere che andranno a terminare con la loro naturale scadenza.

Art. 38

Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal codice civile in materia di Associazioni non riconosciute.